



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
tel. 090 9977008
fax 090 9977553
C.F. 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile dell'Area Dott.ssa Francesca Galletta

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Galletta Francesca

DETERMINAZIONE n. **150** del **09-12-2020** del Registro delle Determinazioni dell'**AREA AMMINISTRATIVA** e n. **434** del **09-12-2020** Registro Generale delle determinazioni dei responsabili di area dell'Ente.-

OGGETTO: *Conferimento incarico legale all'Avv. David Bongiovanni per il giudizio promosso dal Sig. CXXXXXXX MXXXXXXX innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. CT per l'annullamento dell'Ordinanza del Resp.le Area Tecnico-Manutentiva n. 1 del 11.02.2019 ed il risarcimento del danno provocato dal Comune di Valdina in conseguenza del provvedimento adottato - Impegno Spesa*
CIG: ZDC2F97944

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre

PREMESSO:

- CHE con concessione edilizia n. 7/2009 il Sig. CXXXXXXX MXXXXXXX è stato autorizzato a realizzare un fabbricato in via PXXXXXXXXXXXX n. X;
- CHE, a seguito di procedimento penale, ove è stato contestato ai tecnici e funzionari del Comune di Valdina di avere agito contro legem nell'adozione/rilascio della predetta concessione, la stessa risultava inficiata di illegittimità.
- CHE, a seguito della definitività della sentenza penale del Tribunale di Messina, il Comune di Valdina in data 25.2.2019 ha notificato al Sig. CXXXXXXX MXXXXXXX l'Ordinanza del Responsabile dell'area tecnica manutentiva del Comune di Valdina n. 1 del 11.02.2019, con la quale è stata ordinata la demolizione del fabbricato realizzato in via PXXXXXXXX n. X;

VISTO che gli Avv.ti Raspaolo Carmelo e Giorgianni Alessia con studio legale in Via Risorgimento n. 38 - 98122 Messina - hanno notificato in data 06.05.2019 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania, incamerato al protocollo dell'Ente n. 0003908;

DATO ATTO che i predetti Avvocati con il ricorso in parola, nell'interesse del Sig. CXXXXXXX MXXXXXXX, hanno chiesto che il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione staccata di Catania provvedesse a:

- Annullare i provvedimenti impugnati;
- Condannare il Comune di Valdina al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente in conseguenza del provvedimento adottato illegittimamente;
- Condannare il comune di Valdina al pagamento delle spese di giudizio e onorari di difesa da distrarre direttamente in favore dei procuratori.

RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, costituirsi nel giudizio in parola;
VISTA la deliberazione della G.M. n.182 del 25.11.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania, relativo al ricorso in premessa esposto, promosso dal Sig. CXXXXXXXX MXXXXXXXX e contestualmente è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa, AA.GG. e Segreteria la somma di € 4.740,68 per l'affidamento del relativo incarico ;

RILEVATO che il Comune Valdina non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la difesa tecnica in giudizio, perciò si rende necessario l'affidamento di incarico di patrocinio legale ad un Avvocato del libero foro;

ATTESO:

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

VALUTATO che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, temperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

DATO ATTO che detto legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

VISTE le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il titolo III, capo 2, del libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulle prestazioni d'opera intellettuale;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 154 del 04.10.2016 avente ad oggetto: Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio e contestuale approvazione schema di disciplinare tipo – direttive in materia di incarichi legali", esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state dettate direttive in merito al conferimento di incarichi legali ed approvato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, il nuovo schema di convenzione tipo;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 154 del 04.10.2016;

PRECISATO che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

PRECISATO E ATTESTATO, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno dell'organizzazione dell'Ente idonea figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso del professionista incaricato, nella misura concordata, verrà pattuito per iscritto, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

CONSIDERATO che l'Avv. David Bongiovanni, del Foro di Barcellona P.G., è in possesso di approfondite conoscenze della materia e degli aspetti rilevanti specifici dell'odierno contenzioso;

CONSIDERATO che detto legale presenta i requisiti professionali necessari ed ha comprovata esperienza nella materia amministrativa e contrattuale, apparendo in grado di tutelare efficacemente la cura degli interessi dell'Ente nella materia oggetto del ricorso;

CONSIDERATO che, con nota trasmessa via pec ed incamerata al protocollo dell'Ente al n. 0008672 in data 09.11.2020.2020, in atti, l'Avv. David Bongiovanni ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, per proporre il ricorso in parola;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

DATO ATTO che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 ed accetta l'incarico e le pattuizioni sottoscritte;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, comma 3°, della Legge 08.06.90, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.97, n° 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della L.R. del 07.09.98, n° 23;

VISTA la determinazione sindacale n. 07 del 21 maggio 2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, né attuali né meramente potenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. in ordine alla presente determinazione;

VISTI:

- il TUEL;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 55/2014;
- le linee Guida ANAC relative all'affidamento dei servizi legali adottate con delibera del 24 ottobre n. 12/2018;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il B.P. 2020-2022

DETERMINA DI

per i motivi espressi in narrativa,

- 1) **AFFIDARE**, all'Avv. David Bongiovanni, del Foro di Barcellona P.G., l'incarico professionale per proporre ricorso per il giudizio promosso dal Sig. CXXXXXXXX MXXXXXXXX innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. CT per l'annullamento dell'Ordinanza del Resp.le Area Tecnico-Manutenitiva n. 1 del 11.02.2019 ed il risarcimento del danno provocato dal Comune di Valdina in conseguenza del provvedimento adottato;
- 2) **IMPEGNARE**, per il presente incarico, la somma di € 4.740,68 sull'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022, esecutivo, ai sensi e per gli effetti del principio contabile all. 4/2, punto 5.1, lett. g);
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente atto al professionista incaricato, unitamente al disciplinare di incarico da sottoscrivere ai fini del perfezionamento del contratto;
- 4) **ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. N. 33/13 e ss.mm.ii.-

Valdina, 09-12-2020

Il Resp.le del Procedimento
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Galletta Francesca

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 09-12-2020

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 09-12-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

VISTO CONTABILE

In ordine al visto contabile si esprime parere Favorevole

Valdina, 09-12-2020

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Morgante Francesca

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 09-12-2020, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 24-12-2020.

N. Reg. Albo: 870

Valdina, 09-12-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Galletta Francesca